



Prot. N. 49724/ 2011

Determinazione n. 1882 del 27/06/2011

OGGETTO: COMUNE DI BARCHI (PU) - DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CÀ RAFANETO - AUTORIZZAZIONE ALLA PARZIALE RIPROFILATURA DELLA MASSA DI RIFIUTI SMALTITI PRESSO L'IMPIANTO. - D.LGS.N. 152/2006 - PARTE III BIS ARTT.29 NONIES E 29 TER E SS.MM.II. E DGRM N.1547 DEL 05.10.2009. MODIFICA NON SOSTANZIALE.

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3 - AMBIENTE, AGRICOLTURA,
PROCEDURE RELATIVE ALLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA**

Visto, il documento istruttorio, parte integrante della presente determinazione, predisposto dalla P.O. 4.3.3 - "Tutela e risanamento delle acque - Gestione e prevenzione rifiuti con il quale si propone di approvare la *richiesta di parziale riprofilatura per bilanciare gli assestamenti dei rifiuti nella discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Rafaneto di Barchi - modiche non sostanziali ai sensi degli Artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (modifiche ed integrazioni al D.Lgs 152/2006) e della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009*), a favore della Ditta:

Ragione Sociale: **Comune di Barchi**

P.IVA/CF: **81001750413**

Sede legale e amministrativa: **Piazza Vittorio Emanuele, n. 6**

Sede impianto: **Cà Rafaneto di Barchi (PU)**

Visti

La Determinazione Regionale n. 55VAA_08 del 21 maggio 2010 avente ad oggetto: Decreto Legislativo n° 59/2005. Discarica per rifiuti non pericolosi, località Cà Rafaneto,

Determinazione n. 1882 del 27/06/2011

comune di Barchi (PU). Comunità Montana del Metauro – zona E – con sede in Fossombrone – rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale.

Ritenuto

- per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente provvedimento;
- di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni altro caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali più restrittive che dovessero intervenire in materia;

Visto

- la nota. Prot. n. 37286 del 17/05/2011 ad oggetto: *“Discarica comprensoriale loc. Rafaneto di Barchi. Comunicazione per riprofilatura legata al recupero degli assestamenti previsti. Modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29 ter e 29 nonies del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. e D.G.R.M. n. 1547 del 5 ottobre 2009”* mediante la quale si trasmetteva l’istanza e la relativa documentazione tecnico – amministrativa, elencate in allegato;
- il documento d’istanza denominato: *“Articolo 29 – ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 –Articolo 213 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Autorizzazione integrata ambientale per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti/variante sostanziale/variante non sostanziale* “con la quale veniva richiesta l’autorizzazione di che trattasi;
- il documento attestante l’avvenuto versamento, da parte del Comune di Barchi (PU), Piazza Vittorio Emanuele, 6 degli ONERI ISTRUTTORII ammontanti ad € 700,00 (settecento) ad Iscrizione: *“Oneri istruttori. D.Lvo 152/06 – Gestione rifiuti – CAP 7840/4E;*
- che l’impianto in oggetto risulta in linea con i criteri di ordine impiantistico e gestionale dettati dalle norme in vigore e, nello specifico, con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con il Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale) del medesimo decreto (ex Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59) ed il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 , leggi che risultano organicamente interconnesse in base ai contenuti dell’articolo 29 – bis, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- che il Comune di Barchi risulta sottoposto ad ***Ordinanza Provinciale n. 01 – AMB/2011 avente*** ad oggetto: *“Ordinanza ai sensi dell’articolo 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 3 della legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 per l’affidamento temporaneo della gestione della Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Località Cà*

Determinazione n. 1882 del 27/06/2011

Rafaneto” mediante la quale il Comune di Barchi, in persona del Sindaco *pro tempore*, deve provvedere con modalità e poteri autonomi all’integrale esercizio e gestione della discarica di Cà Rafaneto, assumendo, a tal fine, ogni e più opportuno provvedimento, rispettoso e conforme alla vigente disciplina di settore;

- che il medesimo Comune risulta in possesso di ***Determinazione Dirigenziale n. 769 del 22 marzo 2011***, rilasciata dalla Provincia di Pesaro – Urbino, ed avente ad oggetto: “*Volturazione rilasciata a Comune di Barchi (PU) - Discarica per rifiuti non pericolosi – Cà Rafaneto di Barchi (PU). Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Titolo III bis – Articolo 29 bis – Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*;

- che mediante suddetta Determinazione n. 769 del 22 marzo 2011, si prendeva atto sia degli avvenuti trasferimenti di funzioni dalla Comunità Montana del Metauro Zona “E” di Fossombrone (oggi soppressa) al Comune di Barchi che dell’efficacia dell’Ordinanza Provinciale n. 01 – AMB/2011;

- che la medesima Determinazione n. 769 del 22 marzo 2011, confermava che ogni autorizzazione (con particolare riferimento all’Autorizzazione Integrata Ambientale n° 55/VAA_08 del 21 maggio 2010), così come ogni prescrizione, condizione ed altro contenuto dei provvedimenti in questa assorbiti ed integrati, risultassero volturati in capo al Comune di Barchi (PU);

Considerato

- di dover subordinare la presente Determinazione alle condizioni e limitazioni indicate nel dispositivo che segue;

- che le prescrizioni previste nel presente atto si contemperano con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (articolo 22 del Decreto Legislativo n° 22/97) e con il Piano Operativo Provinciale da questo discendente;

- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36 (Supplemento Ordinario n° 40 alla Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2003, n° 59), in attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche, e, nella fattispecie, i “requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell’atmosfera, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica”;

Determinazione n. 1882 del 27/06/2011

- che, sulla base del Titolo III – bis, articolo 29 – bis, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed, infine, dal Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205), *per le discariche dei rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici del presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;*

Visti:

l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

- gli articoli 7 e 12 del Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della G.P. n° 420 del 17/11/1998, concernenti rispettivamente, la responsabilità dirigenziale e le competenze dei dirigenti dei Servizi;

- l'articolo 56 dello Statuto di questa Amministrazione Provinciale concernente le funzioni dirigenziali connesse all'affidamento delle responsabilità di servizio;

- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e, nella fattispecie, l'articolo 17 (disposizioni transitorie e finali) il quale, al comma 4 enuncia che “ con motivato provvedimento l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di **adeguamento**, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi.

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69);

- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

- l'articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: “il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione

Determinazione n. 1882 del 27/06/2011

integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera 1 – bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;

- La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto *“Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”*;

- l'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241;

- la Legge 11 febbraio 2005, n° 15 *“Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa”*;

- visto lo Statuto dell'Ente;

Ritenuto di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

D E T E R M I N A

1) **di autorizzare, mediante il presente atto, le modifiche non sostanziali riportate nell'allegato documento istruttorio, consistenti nella parziale riprofilatura per bilanciare gli assestamenti dei rifiuti nella discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Rafaneto di Barchi ed afferenti alla originaria Determinazione n. 55VAA_08 del 21 maggio 2010 avente ad oggetto: Decreto Legislativo n° 59/2005. Discarica per rifiuti non pericolosi, località Cà Rafaneto, comune di Barchi (PU). Comunità Montana del Metauro – zona E – con sede in Fossombrone – rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale, a favore, oggi, del soggetto di seguito specificato:**

Ragione Sociale: **Comune di Barchi**

P.IVA/CF: **81001750413**

Sede legale e amministrativa: **Piazza Vittorio Emanuele, n. 6**

Sede impianto: **Cà Rafaneto di Barchi (PU)**

Determinazione n. 1882 del 27/06/2011

- 2) di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 è il Capo Ufficio 4.3.3.1 Dott. Massimo Baronciani della P.O. 4.3.3 e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso la stessa struttura;
- 3) della presente Determinazione, viene data comunicazione al soggetto interessato, all'ARPAM, alla Regione Marche e, per quanto riguarda questo ente, copia al Comando di Polizia Provinciale e l'originale viene trasmesso al competente Ufficio;
- 4) di rappresentare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MB/mb

Dirigente Servizio 4.3
F.to DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA

La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.

Pesaro,

ALLEGATI alla Determinazione Dirigenziale n. 1882 del 27/06/2011

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ed il Decreto Legislativo 3 dicembre 2005, n. 205;

- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - discariche di rifiuti";

- la Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e, nella fattispecie, l'articolo 3 (Funzioni delle Province), della medesima legge;

- la Delibera della Giunta Regionale della Regione Marche n. 639 del 03/04/2002 "Leggi Regionali n. 38/1998, n. 45/1998, n. 13/1999, n. 10/1999 - Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate.";

- la Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 (modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000 – B.U.R. Marche n. 55 del 21 giugno 2007), mediante la quale si provvedeva alla trasmissione delle competenze alle Province con l'articolo 14 (modifica alla legge regionale 28/1999): "l'articolo 25 della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) è sostituito dal seguente: Articolo 25 (Procedure in materia ambientale) 1. Le competenze riguardanti i progetti di cui alla presente legge la cui approvazione è conferita alla Provincia comprendono la valutazione di impatto ambientale di cui alla Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, nella fattispecie, il Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale)";

- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69);

- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

- l'articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: "*il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l – bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini*

Determinazione n. 1882 del 27.06.2011

degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”.

- La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto “*Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*” (oggi Titolo III – bis - Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.);

- l’Allegato I alla suddetta Delibera n° 1547/2009, il quale ha fornito le definizioni di *modifica, modifica sostanziale, e impianto* e, desunte dal precedente (ora abrogato) Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59: a) ***modifica dell’impianto*** (una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull’ambiente); b) ***modifica sostanziale*** (una modifica dell’impianto che, secondo un parere motivato dell’Autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l’ambiente. In particolare per ciascuna attività per la quale l’allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; c) ***impianto*** (l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull’inquinamento;

- che il medesimo Allegato I alla suddetta Delibera n° 1547/2009, esplica, con ulteriore grado di dettaglio, i concetti di ***modifica sostanziale e non sostanziale***, contemplando, per le ***modifiche non sostanziali***, la sola comunicazione da parte dello stesso gestore, a seguito della quale l’Autorità competente può procedere ad aggiornare o meno l’autorizzazione;

- che oggetto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è tutto il complesso produttivo, sia che le attività del complesso siano incluse nell’Allegato I sia che all’interno del complesso siano presenti, oltre che attività IPPC, anche attività non rientranti tra quelle del suddetto Allegato I;

- **il Tavolo Tecnico tenutosi in data: 17 maggio 2010 con oggetto: “Verbale del Tavolo Tecnico in materia di riprofilatura della discarica di Cà Rafaneto nel comune di Barchi (PU) – Artt. 29 nonies – 29 ter, D.Lgs n. 152/2006 e D.G.R.M. n. 1547 del 5 ottobre 2009, dedicato alle suddette *modifiche non sostanziali che non comportano aggiornamento dell’autorizzazione (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Titolo III – artt. 29 bis e 29 nonies – Autorizzazione Integrata Ambientale*”, il cui verbale risulta allegato alla presente Determina costituendone parte integrante ed organica;**

- che il tavolo tecnico all’uopo convocato concludeva i propri lavori fornendo ***parere complessivamente positivo*** alla concessione dell’autorizzazione alla ***realizzazione delle modifiche non sostanziali*** progettate nell’ambito della discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Ravaneto di Barchi (PU), e descritte nel contesto del tavolo suddetto;

- che le modifiche contemplate nell’ambito del progetto complessivo e nel contesto del procedimento ***non comportano sostanzialità***, in quanto la seguente variazione: *riprofilatura morfologica dell’area centrale della discarica mediante conferimento di 24.000 (ventiquattromila) tonnellate e/o mc. volti al recupero degli spazi di assestamento previsti e nel rispetto della volumetria complessiva autorizzata mediante precedente Autorizzazione*

Determinazione n. 1882 del 27.06.2011

Integrata Ambientale si inserisce organicamente ed in piena compatibilità quali – quantitativa sia con i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.G.R.M. n. 1547 del 5 ottobre 2009, che in relazione alle valutazioni discrezionali facenti capo alla pubblica amministrazione che alle più oggettive dimensionalità stabilite mediante i valori – soglia;

- che gli interventi complessivi di riprofilatura ascrivibili ad un rimodellamento morfologico di modesta entità, non incideranno, con carattere di significatività sulla successiva configurazione piano – volumetrica del sito in coltivazione, né comportano apprezzabili mutamenti di sagomatura, tenuto conto che l'intera operazione rispetta, sotto il profilo quantitativo, il volume complessivo previsto dall'Autorizzazione Integrata Regionale (pari a 564.200 mc.);

- che la modalità gestionale adottata in relazione con la futura coltivazione dei rifiuti, non procurerà impatti ambientali significativi né darà luogo a ricadute o ad effetti negativi sulla matrice ambientale circostante, in quanto per i diversi tipi di emissione non sono previste variazioni od incrementi avvertibili, e ciò in considerazione della continuità delle fasi d'esercizio previste, con i processi gestionali precedenti;

- che le conclusioni favorevoli, espresse nell'ambito del Tavolo tecnico svoltosi in data 17 maggio 2010, si riassumevano in una valutazione positiva del progetto di riprofilatura e che, nell'ambito del medesimo Tavolo Tecnico si contemplava così la possibilità di rilasciare la presente autorizzazione intesa quest'ultima nell'accezione di **modifica non sostanziale comportante l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 55VAA_08 del 21 maggio 2010, rilasciata dalla Regione Marche;**

- il successivo parere favorevole espresso dal Comune di Barchi in data 25 maggio 2011 (ns. prot. 43125 del 3 giugno 2011) con nota avente ad oggetto: "DISCARICA DI BARCHI (PU) – LOC. RAFANETO PRECISAZIONI SU RIPROFILATURA PARZIALE (RIF. T.T. DEL 17.05.2011", mediante il quale si enunciava quanto integralmente riportato:

1. *che tale modesta modifica non intervenga sui piani già approvati;*
2. *quanto richiesto è stato ampiamente descritto e dimostrato nel progetto presentato ai sensi degli artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo 128 del 29 giugno 2010 e della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009 in riferimento al punto 1.2.1. "modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione A.I.A. in essere. Infatti la discarica di Rafaneto di Barchi, rientra tra*

Determinazione n. 1882 del 27.06.2011

le attività appartenenti al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla parte II del Decreto Legislativo 152/2006;

3. Si conferma comunque che la modifica proposta non apporta alcuna modifica ai Piani come già approvati, in quanto il Piano Operativo (PGO) non si modifica poiché le attività attuali non si modificano, mantenendo le stesse quantità di rifiuti conferiti e le stesse modalità operative, anzi si è in presenza di una cospicua riduzione dei rifiuti conferiti in seguito alla R.D. spinta e alla crisi economica;
4. Il PSC (Piano di Sorveglianza e Controllo) non si modifica in quanto il sistema di monitoraggio e tutte le procedure approvate restano inalterate;
5. Il successivo Piano di Recupero Ambientale (P.R.A.) non si modifica in quanto non si modifica la morfologia, né la sagoma finale e tanto meno il volume autorizzato;
6. Per quanto concerne il P.F. (Piano Finanziario), si ha una incidenza, seppur in minima, migliorativa, dovuta ad un periodo più lungo di attività, in quanto i costi totali della post chiusura vanno distribuiti per due anni in più;

Visto

- l'elenco degli elaborati riportato nell'Allegato "A" alla presente Determinazione e predisposti in ossequio all'esigenza di valutare compiutamente l'introduzione delle varianti non sostanziali alla precedente Determinazione n. 55VAA_08 del 21 maggio 2010 avente ad oggetto: Decreto Legislativo n° 59/2005. Discarica per rifiuti non pericolosi, località Cà Rafaneto, comune di Barchi (PU). Comunità Montana del Metauro – zona E – con sede in Fossombrone – rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale;

- il verbale del Tavolo Tecnico riportato nell'Allegato "B" alla presente Determinazione e tenutosi in data: 17 maggio 2010 con oggetto: **Verbale del Tavolo Tecnico in materia di riprofilatura della discarica di Cà Rafaneto nel comune di Barchi (PU) – Artt. 29nonies – 29 ter, D.Lgs n. 152/2006 e D.G.R.M. n. 1547 del 5 ottobre 2009, dedicato alle suddette modifiche non sostanziali che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Titolo III – artt. 29 bis e 29 nonies – Autorizzazione Integrata Ambientale), il quale risulta allegato alla presente Determina, costituendone parte integrante ed organica;**

- che il Comune di Barchi risulta, oggi, sottoposto ad **Ordinanza n. 01 – AMB/2011** avente ad oggetto: "Ordinanza ai sensi dell'articolo 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 3 della legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 per l'affidamento temporaneo della gestione della Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Località Cà Rafaneto" mediante la quale il Comune di Barchi, in persona del Sindaco *pro tempore*, deve

Determinazione n. 1882 del 27.06.2011

provvedere con modalità e poteri autonomi all'integrale esercizio e gestione della discarica di Cà Rafaneto, assumendo, a tal fine, ogni e più opportuno provvedimento, rispettoso e conforme alla vigente disciplina di settore;

- che il medesimo Comune risulta in possesso di **Determinazione Dirigenziale n. 769 del 22 marzo 2011**, rilasciata dalla Provincia di Pesaro – Urbino, ed avente ad oggetto: *“Volturazione rilasciata a Comune di Barchi (PU) - Discarica per rifiuti non pericolosi – Cà Rafaneto di Barchi (PU). Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Titolo III bis – Articolo 29 bis – Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,*

- che mediante suddetta Determinazione n. 769 del 22 marzo 2011, si prendeva atto sia degli avvenuti trasferimenti di funzioni dalla Comunità Montana del Metauro Zona “E” di Fossombrone (oggi soppressa) al Comune di Barchi, che, dell'efficacia dell'Ordinanza Provinciale n. 01 – AMB/2011;

- che la medesima Determinazione n. 769 del 22 marzo 2011, confermava che ogni autorizzazione (con particolare riferimento all'Autorizzazione Integrata Ambientale n° 55/VAA_08 del 21 maggio 2010), così come ogni prescrizione, condizione ed altro contenuto dei provvedimenti in questa assorbiti ed integrati, **risultassero volturati in capo al Comune di Barchi (PU)**;

Ritenuto che esistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione citata in oggetto;

Visto l'articolo 5 della Legge n. 241/90, così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n 15 *“Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa”*;

Visto l'art. 107 comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

PROPONE

1) di autorizzare, mediante il presente atto, le **modifiche non sostanziali** riportate nel presente documento istruttorio consistenti *nella parziale riprofilatura per bilanciare gli assestamenti dei rifiuti nella discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Rafaneto di Barchi* ed afferenti alla originaria *Determinazione n. 55VAA_08 del 21 maggio 2010* avente ad oggetto: *Decreto Legislativo n° 59/2005. Discarica per rifiuti non pericolosi, località Cà Rafaneto, comune di Barchi (PU). Comunità Montana del Metauro – zona E – con sede in*

Determinazione n. 1882 del 27.06.2011

Fossombrone – rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale, a favore, oggi, del soggetto di seguito specificato:

Ragione Sociale: **Comune di Barchi**

P.IVA/CF: **81001750413**

Sede legale e amministrativa: **Piazza Vittorio Emanuele, n. 6**

Sede impianto: **Cà Rafaneto di Barchi (PU)**

- 2) di stabilire che è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al documento approvato, se non nei modi previsti dalla documentazione approvata dalla Giunta e in particolare dal Documento di Coordinamento dei Piani;
- 3) di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi;
- 4) di stabilire che tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recentemente integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2006, n. 4, dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, e dal Decreto Legislativo 3 dicembre 2005, n. 205, e da qualsiasi altra norma anche regionale vigente in materia, si intendono richiamate come prescrizioni dell'atto autorizzativo;
- 5) di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto nell'atto autorizzativo comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelle previste dal Titolo VI SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Capo I del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 6) di stabilire che il presente atto potrà essere modificato o revocato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ALLEGATO "A"

ELENCO DEGLI ELABORATI TECNICI

Determinazione n. 1882 del 27.06.2011

1. Istanza avente ad oggetto: “ Art. 29 – ter del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. – Art. 213 del Decreto Legislativo n. 152/2006 – Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti/variante non sostanziale per modesta e parziale riprofilatura della discarica.
2. documento attestante l’avvenuto versamento, da parte del Comune di Barchi (PU) Piazza Vittorio Emanuele, 6 degli ONERI ISTRUTTORII ammontanti ad € 700,00 (settecento) ad Iscrizione: “Oneri istruttori. D.Lvo 152/06 – Gestione rifiuti – CAP 7840/4E;.
3. Relazione tecnica e descrittiva per modifiche non sostanziali ad oggetto: PARZIALE RIPROFILATURA PER BILANCIARE GLI ASSESTAMENTI DEI RIFIUTI NELLA DISCARICA RAFANETO DI BARCHI (PU);
4. ELABORATO GRAFICO “PLANIMETRIE” – TAVOLA N° 1;
5. ELABORATO GRAFICO “SEZIONI” – TAVOLA N° 2;
6. ELABORATO GRAFICO “PLANIMETRIA GENERALE VERIFICA VOLUME RIPROFILATURA” – TAVOLA N° 3;
7. ELABORATO GRAFICO “SEZIONI – VERIFICA VOLUME RIPROFILATURA” – TAVOLA N° 4;
8. ELABORATO GRAFICO “CARTA DEI RECETTORI PSC ALLEGATO 5 DOCUMENTAZIONE OPERATIVA MINIMALE DEL PSC – TAVOLA N° 22;

ALLEGATO “B”

VERBALE DEL TAVOLO TECNICO TENUTOSI IN DATA 17 MAGGIO 2010

PROT. 38704 /2011

Pesaro, 20.05.2011

OGGETTO: Verbale del Tavolo Tecnico in materia di riprofilatura della discarica di Rafaneto nel Comune di Barchi (PU) – (Artt.29 nonies – 29 ter , D.Lgs.n.152/06 e DGRM n.1547 del 05.10.2009)

VERBALE del TAVOLO TECNICO

Sono presenti all’incontro:

- Servizio Ambiente – P.O. 4.3.3. Tutela e risanamento delle acque – Gestione e prevenzione rifiuti:
- Responsabile Ufficio 4.3.3.1 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - Bonifica siti inquinati: Dott. Massimo Baronciani;
- Funzionario Ufficio 4.3.3.1- Dott. Giovanni Cassiani – Verbalizzatore.

- Comune di Barchi:

Determinazione n. 1882 del 27.06.2011

- Geol. Francesco Giambartolomei (Responsabile tecnico e amministrativo Discarica di Rafaneto);
- Geometra Alessandro Tonucci (Ufficio Tecnico del Comune di Barchi)

- **Dipartimento Arpam di Pesaro** (Servizi Aria e Rifiuti/Suolo):
- Dott. Massimo Mariani

La problematica dibattuta inerisce l'acquisizione di informazioni tecniche e gestionali relative alla presentazione del progetto di parziale riprofilatura da eseguire presso la discarica di rifiuti non pericolosi di Rafaneto in Barchi, progetto realizzato al fine di compensare gli assestamenti della volumetria dei lotti coltivati. L'istanza di autorizzazione relativa all'intervento, pervenuta alla scrivente Amministrazione (assunta agli atti con Prot.n. 11638 del 15.02.2011), esplica le modalità di esecuzione della riprofilatura con implicazione dei riscontri di impatto nell'ambito della discarica e delle matrici ambientali ad essa connesse. L'ottimizzazione e lo snellimento della procedura di rilascio dell'autorizzazione discussa, acquisiscono motivazione nell'interesse delle parti coinvolte, in funzione alla definizione di contesto delle norme vigenti nel campo delle AIA, identificative dell'intervento come modifica non sostanziale dell'impianto, che comporta l'aggiornamento dell'atto AIA precedentemente rilasciato.

Il Tavolo tecnico ha inizio alle ore 11.30.

Baronciani: in apertura della riunione comunica alcune osservazioni relative alla documentazione progettuale trasmessa dal Comune di Barchi, relativa all'intervento di riprofilatura, rinvenendo nell'azione le caratteristiche proprie di modifica non sostanziale con aggiornamento AIA, in quanto gli interventi di apporto rifiuti entro i quantitativi prescritti dall'autorizzazione (24.000 ton.), risultano accettabili nell'ottica di recupero di volumi diminuiti, in fase di assestamento, delle masse depositate. Richiede quindi ai rappresentanti del Comune di Barchi approfondimenti in merito al progetto in esame.

Giambartolomei: facendo riferimento alla documentazione integrativa all'istanza, precisa alcuni aspetti tecnici dell'intervento relativi alle caratteristiche del progetto, che vedono utilizzare un apporto di ulteriori 24.000 ton. di rifiuti (essenzialmente urbani non pericolosi) al fine di recuperare spazi di assestamento, precedentemente sottostimati nel contesto dei piani di adeguamento eseguiti ai sensi del D.Lgs.n.36/03. Risulta infatti che gli assestamenti attesi siano pari o maggiori al 25-30 % della massa in deposito mentre quelli approvati dal progetto di adeguamento contemplano solo cali del 10-15 %. L'apporto aggiuntivo richiesto permetterebbe in tal modo almeno un 10 % circa di spessore non considerato in precedenza rispetto al profilo di rifiuti in deposito. L'abbancamento integrativo per il totale di 24.000 ton. comporterà un incremento del profilo di discarica per uno spessore medio corrispondente a 1.50 metri, con la deposizione di rifiuti prevalentemente nella parte centrale e a valle della discarica in lotti non assistiti da teli di ricopertura provvisoria. Spiega poi, con l'ausilio di cartografia dedicata, che tale variazione volumetrica, dal carattere provvisorio, non comporterà una modifica definitiva della sagoma della discarica, la quale avverrà solo a progetto approvato. Specifica inoltre che l'azione non comprenderà l'utilizzo di aree nuove ed esterne all'attuale superficie dedicata a discarica e ad abbancamento rifiuti. Inoltre la morfologia progettuale e la metodica di lavorazione e gestione dei rifiuti resteranno le stesse, ed il volume utile complessivo definitivo resterà quello previsto dall'AIA, pari a 564.000 metri cubi in rapporto anche ad un immutato apporto giornaliero di rifiuti.

Baronciani: richiede note specifiche in base alla permanenza dell'intervento all'interno della soglia del 50 % dell'attività produttiva contemplata dall'AIA, ed entro i limiti imposti dalle caratteristiche prescritte per le modifiche sostanziali.

Determinazione n. 1882 del 27.06.2011

Giambartolomei: assicura che i volumi apportati e depositati sono riferibili ai limiti imposti per la definizione di non sostanzialità previsti dalla normativa vigente su AIA. Cita in particolare il dettato degli articoli 29 ter e 29 nonies del D.Lgs.n. 152/06 approfonditi con ricorso ai contenuti della DGRM n. 1547 del 05.10.2009. Ribadisce inoltre il concetto portante del progetto residente nel recupero di volumi che derivano dall'assettamento della massa di discarica al fine di ripristinare omogeneità morfologica tramite linea correttiva, aggiuntiva di 1,5 metri. Cita poi il punto 1.2.1 della DGRM n. 1547 del 05.10.2009 con riferimento alle fonti di acquisizione per l'esatta definizione del concetto di modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione, nel contesto delle modifiche non sostanziali da produrre presso gli impianti di discarica, sottoposti ad AIA.

Baroncini: interroga i gestori di discarica in merito ad eventuali variazioni di impatto sulle matrici ambientali riscontrabili da effetti attribuibili al percolato, alle canalizzazioni di biogas ed alle emissioni sugli esiti degli apporti integrativi.

Giambartolomei: precisa che l'operatività e le metodologie in uso presso l'impianto rimarranno le stesse adottate fino ad ora, previamente autorizzate. Risponde anche in relazione agli apporti di rifiuti speciali i quali nell'anno 2010 hanno rappresentato circa l'1 % della massa totale di rifiuti conferiti presso l'impianto.

Baroncini: formula domande in relazione ad eventuali effetti della riprofilatura discussa, sugli adempimenti integrativi e di aggiornamento all'AIA: Piani di Gestione Operativi, Piani di Sicurezza e Controllo, Piani Finanziari, Piani di Gestione post-operativa, soffermandosi soprattutto su esiti di riscontro inerenti al Piano Finanziario e suo probabile sviluppo positivo.

Giambartolomei: valuta prospettive di diminuzione dell'apporto di rifiuti presso l'impianto con previsione fondata sul calo subito dal 2009 (18.000 ton.) al 2010 (15.500 ton.) e proiezione di conferimenti ulteriormente ridotti per l'anno 2011 (circa 13.500 ton). Dichiaro quindi che il PGO ed il PSC resteranno pressoché immutati, mentre resterebbe da accertare il Piano Finanziario nella sua evoluzione. Specifica inoltre che con l'attuazione dell'intervento di riprofilatura oggetto dell'incontro è prevedibile un'estensione del periodo di vita della discarica, con riscontri sulla tempistica di chiusura dell'impianto e sulla programmazione della fase di gestione post-operativa. Riferisce quindi che nella documentazione di istanza all'intervento viene indicata previsione che in relazione al maggiorato apporto di 24.000 ton. di rifiuti sancisce il prolungamento di attività della discarica di circa 1.5 anni, a fronte di un volume di apporti complessivo inalterato rispetto le prescrizioni di AIA.

CONCLUSIONI:

Baroncini: riassume motivazioni fondanti, relative alla sostanziale approvazione del progetto di riprofilatura presentato dal Comune di Barchi, soprattutto negli aspetti di conformità alle prescrizioni dettate dall'AIA, e nell'attinenza ai punti 1.2.1 e 1.3 della DGRM n. 1547 del 05.10.2009. Inoltre ai sensi di quanto emerso nelle argomentazioni trattate negli ultimi interventi ed alla luce dell'adozione delle prescrizioni del D.Lgs. 36/03 nel ruolo di BAT in ambito AIA, richiede ai gestori di discarica di integrare la documentazione di progetto con una breve relazione, dal carattere apodittico, su eventuali e/o probabili variazioni o completa assenza delle stesse nei Piani complessivi di gestione della discarica contemplati dall'AIA e dal D.Lgs. 36/03, con particolare riferimento a specifiche tecniche relative al Piano Finanziario.

Il Tavolo tecnico termina alle ore 12.30

A seguito dello svolgimento dell'incontro si registrano alcuni pareri scritti ai quali si da di seguito evidenza:

Mariani: il progetto di riprofilatura della discarica non presenta aspetti ambientali di rilievo o che comunque non siano già stati affrontati e risolti nella gestione della discarica prima dell'intervento. Non si ritiene quindi di dettare ulteriori prescrizioni.

Determinazione n. 1882 del 27.06.2011

Giambartolomei : verrà di seguito prodotta relazione descrittiva per dimostrare che tale modifica non comporta variazioni dei piani gestionali approvati ai sensi del D.Lgs.n.36/03.

Tonucci: esprime parere favorevole sulle dichiarazioni emerse nel corso dell'incontro.

IL FUNZIONARIO VERBALIZZATORE

F.to (Dott. Giovanni Cassiani)

4.3.1.1

Rifiuti

GIC/gic

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Autorizzazioni Impianti Gestione

Bonifica Siti Inquinati

F.to Dott. Massimo Baronciani